



Società per azioni
Capitale sociale € 93.780.000,00 i.v. - REA BO 367296
C.F., P.IVA e Registro Imprese di Bologna 00312600372
P.E.C.: bolognafiere@pec.bolognafiere.it

Sede Legale
Viale della Fiera, 20 - 40127 Bologna - Italia

SAIE Show Office
Piazza Costituzione, 6 - 40128 Bologna -- Italia
Tel. +39-051-282111 - Fax +39-051-6374013
saie@bolognafiere.it - www.saie.bolognafiere.it

Spazio Riservato a BolognaFiere

N° ISCRIZIONE	COD. ESP.	PADIGLIONE	CORSIA	STAND	AGENTE	COD.SICOM
---------------	-----------	------------	--------	-------	--------	-----------

La ditta sottoscritta, presa visione del regolamento riportato ai tergo, che a sensi di legge dichiara di conoscere in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, fa domanda di partecipare alla manifestazione come si seguito specificato.

DATI PER CATALOGO

Ragione Sociale _____

Indirizzo _____ Cap _____ Località _____

Nazione _____

Denominazione per catalogo _____

(determina l'ordine alfabetico nel catalogo ufficiale)

Telefono _____ Fax _____ Internet _____

E-mail _____ PEC (Posta Elettronica Certificata) _____

Iscrizione Registro Imprese di _____

Partita IVA _____ REA _____ Cod. Fisc. _____

DATI PER LA FATTURAZIONE (se diverso dai dati per il catalogo)

Ragione Sociale _____

Indirizzo Completo _____ P.Iva _____

Corrispondenza spedire a: _____

(qualora la documentazione sia richiesta in una sede diversa da quella del catalogo)

Incaricato dei contatti Sig. _____

E-mail _____ Cell. _____

Produttore **Filiale Italiana di azienda estera** **Distributore** **Altro**

Codici prodotto per la classificazione merceologica in catalogo

(consultare il repertorio allegato ed elencare i codici in ordine di importanza)

Breve descrizione dei prodotti, compresi nel merceologico della manifestazione, da riportare nell'indice alfabetico del catalogo

(massimo 200 caratteri)

MARCHI COMMERCIALI REGISTRATI ®

Domanda di partecipazione

Cod.	SUPERFICIE RICHIESTA		Mq	€/mq	Totale €
A 10 A 11	Area non allestita padiglione (modulo unitario m. 4x4 e multipli)	<input type="checkbox"/> Posizione normale <input type="checkbox"/> Posizione ad angolo (minimo 32 mq)		139,00 152,00	
A 14 A 15	Area non allestita esterna (modulo unitario m. 5x5 e multipli)	<input type="checkbox"/> Posizione normale <input type="checkbox"/> Posizione ad angolo (minimo 2 moduli)		54,00 63,00	
A 22B	Area allestita tipo DYNAMIC	Modulo unitario 16 mq (m. 4x4) o multipli		222,00	
A 22O	Area allestita tipo ONE	Modulo unitario 16 mq (m. 4x4) o multipli		257,00	
A 22W	Area allestita tipo WHITE	Modulo unitario 16 mq (m. 4x4) o multipli		299,00	
A 18	AREA SPECIALE				
			A01	QUOTA ISCRIZIONE	540,00
			A02	QUOTA ISCRIZIONE AZIENDE OSPITI	600,00
				Totale (iva esclusa)	

MODALITÀ DI PAGAMENTO

(Art. 3 delle Condizioni Generali di Partecipazione al Salone)

- E-mail per invio fatture in formato pdf (**obbligatorio**)
- La tariffa, espressa a metro quadrato, o a corpo, è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nel regolamento, nonché degli eventi complementari predisposti in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma di mostra inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionisti e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri.
- La quota di iscrizione è comprensiva dell'Assicurazione All Risk e Responsabilità Civile (obbligatoria), dell'inserimento dell'azienda nel Catalogo Ufficiale on-line, di una copia della Pianta Guida, della connessione internet Wi-fi nonché della fornitura dei materiali promozionali (inviti, tessere espositore e un parcheggio auto) che verranno realizzati per promuovere la manifestazione.
- All'atto di presentazione della domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, l'azienda dovrà versare un acconto pari a:**
 - € 540,00 per quota di iscrizione, oltre iva, se dovuta
 - € 30,00 per mq. di superficie prenotata in padiglione
 - € 15,00 per mq. di superficie prenotata in area esterna

Le domande di partecipazione non accompagnate dal versamento dell'acconto non saranno prese in considerazione.

Allegare copia contabile alla domanda di partecipazione.

Il pagamento dovrà avvenire attraverso bonifico bancario intestato a:

BolognaFiere S.p.A. - acceso presso UniCredit Bologna - Fil. Emilia Est -
IBAN: IT 02 Q 02008 02515 000030028375 Bic Swift: UNCRITMMOEE.

Il saldo delle somme dovute per la partecipazione al Salone sarà fatturato successivamente all'invio della notifica di assegnazione dello stand e dovrà essere corrisposto **entro il 15 settembre 2015. Per ciascun importo fatturato verrà conteggiata l'IVA, se dovuta.**

AREA NON ALLESTITA: SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA

Nella fattura di saldo verrà conteggiato pure l'importo relativo all'allacciamento elettrico, al collaudo impianto e al consumo velutato secondo i parametri indicati nel "Modulo D", allegato al "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari".

Qualora non si richieda alcun servizio di allacciamento di energia elettrica, barrare la casella a fianco

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010

è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010. In tal caso è obbligatoria la compilazione del modulo "Tracciabilità dei flussi finanziari"

Data _____

Timbro e Firma
del legale rappresentante

X

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente le clausole delle Condizioni Generali riguardanti: Forma e irrevocabilità della domanda di partecipazione (Articolo 2); Discrezionalità dell'Organizzatore (Articolo 2); Facoltà di risolvere o di recedere dal contratto ovvero di sospendere l'esecuzione (Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 25); Clausola penale (Articoli 3, 5, 7, 8); Rinuncia a indennizzi o risarcimenti (Articoli 4, 5); Limitazioni alla facoltà di recesso (Articoli 5, 20, 21); Limitazione o esonero di responsabilità (Articoli 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19); Assunzione di responsabilità (Articoli 7, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 23); Modalità di fornitura di servizi (Articoli 16, 18); Foro territorialmente competente in via esclusiva (Articolo 22); Trattamento dati e prestazione consenso (Articolo 24).

Data _____

Timbro e Firma
del legale rappresentante

X

OSPITI - NOTE INFORMATIVE

L'Espositore può ospitare presso il proprio stand una o più aziende con le quali non sussistano rapporti di rappresentanza legale. In tale situazione, l'Espositore dovrà comunicare per iscritto (e-mail, fax o lettera) alla Segreteria di Manifestazione il nominativo della suddetta azienda, la quale, per formalizzare la propria presenza, dovrà far pervenire alla Segreteria Organizzativa SAlE una copia della Domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta. L'onere a carico dell'ospite corrisponderà unicamente alla QUOTA DI ISCRIZIONE OSPITI, pari a € 600,00 + iva. Tale quota è comprensiva dell'assicurazione (obbligatoria), dell'inserimento dell'azienda nel catalogo ufficiale, on line e nella Pianta Guida della manifestazione, di una copia della Pianta Guida, della fornitura dei materiali promozionali (inviti, 4 tessere espositore e un parcheggio auto) che verranno realizzati per promuovere la manifestazione.

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE SAIE 2015

N.B. – Per "BolognaFiere" si intende BolognaFiere S.p.A. con sede in Bologna, Viale della Fiera 20. BolognaFiere nell'esercizio della propria attività commerciale svolta in ambito concorrenziale organizza la manifestazione SAIE in programma presso il quartiere fieristico di Bologna, dal 14 al 17 ottobre 2015.

Art. 1 - AMMISSIONE AL SALONE

Possono essere ammessi come Espositori:

- le aziende italiane o estere che espongono propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone. Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali;
- le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, studio, informazione e divulgazione nei settori interessati al Salone.

BolognaFiere si riserva la facoltà di vietare la presentazione di prodotti, campioni o servizi della stessa azienda in più stand dello stesso settore merceologico. Non potranno essere ammessi come Espositori le aziende italiane o estere che abbiano avuto o abbiano in corso pendenze giudiziarie con BolognaFiere ovvero siano insolventi nei suoi confronti.

Art. 2 - PARTECIPAZIONE AL SALONE

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull'apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l'accettazione da parte sua delle presenti "Condizioni Generali", (nonché del "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", del "Regolamento del Quartiere" e di ogni altra norma relativa all'organizzazione e al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico). Contestualmente all'inoltro della domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, l'azienda dovrà versare un acconto (di cui al successivo art. 3 del presente regolamento). Le domande di partecipazione non accompagnate dal versamento dell'acconto sopra indicato non saranno prese in considerazione. I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l'elenco delle case da essi rappresentate e i cui prodotti intendono esporre. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento della domanda e per accertare in qualsiasi momento il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone. Sulla domanda di partecipazione deciderà BolognaFiere con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute a BolognaFiere almeno 60 giorni prima dell'inaugurazione del Salone, qualora il richiedente ne faccia formale istanza entro 30 giorni dalla chiusura del Salone. Nel caso di accoglimento della domanda di partecipazione ne verrà data comunicazione al richiedente mediante lettera raccomandata o comunicazione all'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) dell'Espositore, che gli attribuirà la qualità di partecipante al Salone. Per le domande di partecipazione pervenute almeno 60 giorni prima dell'inaugurazione del Salone la raccomandata di accettazione o comunicazione tramite PEC verrà spedita almeno 30 giorni prima dell'inaugurazione stessa. Per le domande pervenute successivamente, la comunicazione di accettazione dovrà pervenire al richiedente almeno il giorno precedente l'inaugurazione del Salone e potrà essere effettuata, oltre che con lettera raccomandata, anche mediante telex o altro idoneo mezzo. In caso di compartecipazione o di partecipazione collettiva, il richiedente non potrà accogliere Espositori dei quali BolognaFiere gli abbia comunicato l'inadempimento a prescrizioni od obbligazioni, anche per altre rassegne, ed in difetto sarà solidamente tenuto verso BolognaFiere all'adempiimento delle suddette prescrizioni od obbligazioni. Gli espositori sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente in materia di tutela della salute ed integrità dei lavoratori nonché al rispetto delle norme in materia di regolarità contributiva e previdenziale, nell'arco dell'intera attività fieristica e cioè: allestimento stand, gestione della manifestazione, smontaggio dello stand ed ogni altra attività connessa. L'espositore, inoltre si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Manifestazione e il Regolamento di Quartiere (con particolare riferimento al Fascicolo Sicurezza) che saranno on-line sul sito www.saie.bolognafiery.it (espositori e contengono, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza, con esclusione dell'osservanza delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività appaltate dall'Espositore alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse). L'osservanza dei regolamenti di cui sopra, potrà comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand. Gli espositori sono tenuti alla nomina di uno o più responsabili dello stand assegnato, anche per l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per tutta la durata della permanenza in quartiere fieristico; tale nomina dovrà essere notificata secondo la modulistica e la tempestività previste nel Regolamento.

Art. 3 - TARIFFE, PAGAMENTI, CLAUSOLA RISOLUTIVA

Le tariffe di partecipazione e la quota di iscrizione sono indicate nella Domanda di partecipazione.

Nella quota di partecipazione sono comprese le seguenti prestazioni:

- Assicurazione All Risks e Responsabilità Civile (obbligatoria),
- inserimento dell'azienda nella Pianta Guida della manifestazione e nel catalogo on-line,
- una copia della Pianta Guida ufficiale
- connessione internet Wi-Fi standard 802.11 b/g 2 GHz per 1 pc, tablet o smartphone,
- fornitura dei materiali promozionali (inviti, tessere espositore e un parcheggio auto) che verranno realizzati per promuovere la manifestazione.

La tariffa, espressa a metro quadrato o a corpo è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nel Regolamento, nonché degli eventuali complementari predisposti da BolognaFiere in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma di mostra inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, l'azienda dovrà versare un acconto pari alla somma della quota di iscrizione, di un importo di Euro 30,00 per ogni metro quadrato di superficie richiesta in padiglione e/o Euro 15,00 per ogni metro quadrato di superficie richiesta in area esterna, oltre IVA se dovuta, altrimenti la domanda di partecipazione non sarà considerata valida. Qualora la domanda di partecipazione venga accettata, BolognaFiere provvederà ad inviare formale accettazione della partecipazione accompagnata da fattura di importo pari all'acconto. In seguito, BolognaFiere invierà l'assegnazione dello stand e provvederà all'emissione della fattura di saldo per gli ulteriori corrispettivi dovuti sulla base degli spazi espositivi assegnati, da corrispondersi entro il termine indicato nella fattura stessa. Non sarà consentito l'ingresso per l'allestimento agli Espositori né ad eventuali allestitori da questa incaricati che non abbiano provveduto al saldo del canone espositivo. In difetto di quanto sopra, BolognaFiere potrà considerare risolto il contratto di partecipazione senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice, ma semplicemente dandone comunicazione all'interessato. In tal caso BolognaFiere, oltre ad essere vincolato da ogni impegno ed a poter disporre dello spazio espositivo assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto ad incamerare le somme già percepite e comunque all'integrale pagamento, a titolo di penale, dei corrispettivi contrattuali, salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora la domanda di partecipazione non venga accolta, l'acconto verrà restituito, escluso sin d'ora il diritto del richiedente a qualsivoglia indennizzo a titolo di danno o interesse. A supporto finanziario per gli espositori BolognaFiere ha sottoscritto convenzioni per la concessione di finanziamenti, a condizioni agevolate, alle aziende partecipanti alla manifestazione per le spese relative agli spazi espositivi ed alle prestazioni accessorie collegate. Ogni decisione in merito alla concessione o meno dell'affidamento richiesto avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Banca.

Art. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND – INOSSERVANZE ED INADEMPIMENTI

L'assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza di BolognaFiere. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'Espositore, si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione e quindi si considerano come non apposte. Inoltre BolognaFiere avrà facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva, senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi o a risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all'Espositore oltre che con lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima dell'inizio del Salone, anche mediante telex o altro idoneo mezzo. Qualora il complesso dei moduli unitari contigui assegnati ad un unico Espositore comprenda moduli in posizione normale ed uno o più moduli in "posizione d'angolo" o in "posizione privilegiata", all'intera superficie assegnata si applicherà la maggiore delle tariffe.

In area esterna saranno considerate "privilegiate" le aree espositive adiacenti i padiglioni attigui e quelle in cui sussistano almeno due lati liberi.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento e di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto – ivi incluso anche il caso di mancato pagamento - BolognaFiere potrà, tenendo conto della gravità del fatto, disporre nei confronti dell'Espositore interessato i seguenti provvedimenti:

- non attivare i servizi accessori comprese tutte le utenze necessarie per il regolare funzionamento dello spazio espositivo assegnato;
- rifutare la consegna di pass per il parcheggio di auto, delle tessere espositori, dei biglietti visitatori in dotazione, della Pianta Guida e di ogni altro materiale connesso alla partecipazione alla Manifestazione Fieristica;
- ordinare l'immediata rimozione dei prodotti non ammessi, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottemperi immediatamente, fatti salvi ulteriori provvedimenti;
- ordinare l'immediata chiusura del posteggio, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottemperi immediatamente, fatti salvi ulteriori provvedimenti;
- disporre l'esclusione dell'Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione.

In nessun caso l'Espositore avrà diritto a rimborsi o indennizzi di qualsivoglia natura e rimarrà comunque obbligato a corrispondere a BolognaFiere per intero l'importo relativo ai canoni di partecipazione. BolognaFiere inoltre avrà in ogni caso titolo per richiedere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per la pubblicazione del materiale in dotazione all'Espositore eventualmente non consegnato per la rimozione dei prodotti esposti e/o la chiusura dello stand e/o per l'eventuale approntamento dello spazio ad uso, compresa l'assegnazione a diverso Espositore. BolognaFiere, in forza delle inadempienze di cui sopra, potrà richiedere il risarcimento integrale dei danni subiti, comprensivi sia del danno emergente sia del lucro cessante.

Art. 5 - FACOLTÀ DI RECESSO

Il partecipante, che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione a BolognaFiere con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC almeno 60 giorni prima della data di inizio del Salone, ferma restando l'acquisizione da parte di BolognaFiere dell'acconto a titolo di penale convenzionale e fatto salvo ogni suo ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se, viceversa, detta comunicazione verrà trasmessa in data successiva al suddetto termine, il partecipante – ferma restando l'anzidetta acquisizione da parte di BolognaFiere a titolo parzialmente risarcitorio

dell'acconto - sarà tenuto al pagamento anche dell'intera quota di partecipazione salvo il diritto di BolognaFiere ad eventuali maggiori danni diretti e indiretti. BolognaFiere potrà comunque disporre dello stand, anche assegnandolo ad altri Espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare giulicherà BolognaFiere. Se la comunicazione di recesso non dovesse essere addirittura data e l'Espositore non dovesse approntare il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e - ferma restando l'anzidetta acquisizione da parte di BolognaFiere a titolo parzialmente risarcitorio dell'acconto – sarà conseguentemente tenuto, oltre che al pagamento del saldo della quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti da BolognaFiere. Fermo restando quanto sopra, anche in tal caso BolognaFiere potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. BolognaFiere potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura del Salone, e – per motivi attinenti all'organizzazione della Rassegna ed al suo regolare svolgimento – sino al giorno di apertura. In tale ipotesi BolognaFiere non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire l'acconto e le somme eventualmente già incassate, restando esclusa sin d'ora ogni e qualsiasi ulteriore pretesa nonché la maturazione di qualsivoglia tipo di interesse.

Art. 6 - CONSEGNA DEGLI STAND

Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori nei termini indicato nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari". Il loro allestimento dovrà essere completato entro il termine previsto nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art. 5. L'accesso al quartiere fieristico di Bologna può avvenire solo previo accreditamento dei dati nella sezione Gate dell'area riservata alla quale ciascun espositore potrà accedere tramite una apposita password che gli sarà inviata. Tale password dovrà essere utilizzata per inserirle i nominativi delle aziende allestitrici, del personale e dei mezzi che accederanno al quartiere fieristico. L'Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno nel quartiere fieristico.

BolognaFiere potrà definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento nonché limitare l'accesso dei mezzi e/o particolari addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti. In particolare, qualora gli autoveicoli ed i mezzi in generale, permangano nel Quartiere Fieristico oltre le due ore, potranno essere addebitati all'Espositore, attraverso la cui password è stato accreditato il veicolo, l'importo di € 500,00 oltre IVA.

Art. 7 - ALLESTIMENTI

Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come meglio indicato nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari" e la loro altezza non dovrà superare l'altezza consentita dal citato Regolamento. Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in Standard e Fuori Standard le cui caratteristiche sono riportate dettagliatamente nel Regolamento Tecnico che qui si intende integralmente richiamato ed accettato dall'Espositore. Per gli allestimenti fuori standard, l'espositore ha l'obbligo di trasmettere a BolognaFiere per approvazione, entro 20 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'allestimento, il progetto d'allestimento fuori standard timbrato e firmato da tecnico abilitato. Nel caso in cui l'espositore non sia in possesso di progetto di allestimento fuori standard firmato da tecnico abilitato è possibile richiederne preventiva verifica a BolognaFiere tramite apposito modulo del Fascicolo Moduli Vari, reperibile in ogni caso all'indirizzo <http://bfair.bolognafiery.it/it/index.do>.

Per le strutture fuori standard, nel caso in cui non venga trasmesso a BolognaFiere il relativo progetto timbrato e firmato da tecnico abilitato, si procederà d'ufficio con la verifica e la validazione, con addebito all'espositore fino ad un massimo pari al doppio della tariffa prevista per il servizio, indicato nei moduli tecnici. L'importo dell'addebito è attualmente previsto con un minimo di € 160,00 ed un massimo di € 1.600,00 per singola verifica e validazione oltre IVA. Si precisa inoltre che per gli allestimenti fuori standard è obbligatorio il collaudo eseguito esclusivamente da BolognaFiere con addebito all'espositore della tariffa indicata nell'apposito modulo tecnico.

È fatto obbligo all'espositore di installare nel posteggio, in posizione ben visibile ed accessibile, estintori in quantità e qualità adeguate indicate dettagliatamente nel Regolamento Tecnico. L'espositore può richiederne il noleggio direttamente a BolognaFiere. In caso d'inadempienza, BolognaFiere potrà provvedere d'ufficio addebitando il relativo costo maggiorato: attualmente da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00. Le pedane oltre gli 80 cm sono considerate "stand fuori standard". Si specifica che l'allestimento di un secondo piano dovrà aver ricevuto l'approvazione del progetto da parte della Divisione Operations di BolognaFiere, non potrà superare il 60% della superficie dello stand assegnato. Tale superficie sarà considerata posizione "privilegiata" alla quale sarà praticata la tariffa massima relativa al padiglione o all'area assegnata. Gli allestimenti e i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle preventive incendi. Per i progetti degli stand che per importanza, dimensioni e caratteristiche risultino al di fuori degli standard degli allestimenti tradizionali (solo per i quali è stata ottenuta l'agibilità degli spazi espositivi) l'Espositore ha l'obbligo di richiedere il benestare della Divisione Operations, fornendo almeno 120 giorni prima della data di apertura della manifestazione gli elaborati tecnici ed i nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale e per la parte allestimenti, nonché per gli impianti; identico obbligo sussiste per gli stand, costruzioni, padiglioni ed allestimenti eseguiti sulle aree esterne. Sarà facoltà di BolognaFiere richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. L'Espositore prende atto che il Quartiere Fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo e si impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari". La mancata consegna a BolognaFiere delle dichiarazioni e documentazioni previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari" per la responsabilità nei campi degli allestimenti e degli impianti elettrici attribuirà a BolognaFiere la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore. BolognaFiere si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopraindicate. I partecipanti devono allestire e tenere i loro stand in modo da non arrecare danno agli altri partecipanti. Poiché le aree non sono dotate di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni azienda, a proprio carico, di realizzare allestimenti che prevedano tali pareti quale separazione dagli espositori confinanti. Gli stand dovranno essere inoltre dotati di moquette a pavimento e di arredi. Gli allestimenti non devono nuocere all'estetica ed alla visibilità degli stand vicini, in particolare, nel caso di occupazioni di stand ad isola (4 lati aperti) ed a penisola (3 lati aperti) **non saranno accettati allestimenti con pareti perimetrali di altezza superiore a 3mt**. Tutte le grafiche bifacciali dovranno essere poste ad una distanza minima di 2 metri dal confine con gli stand adiacenti. BolognaFiere si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopraindicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di BolognaFiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. BolognaFiere potrà definire, anche al fine della normativa sulla sicurezza sul lavoro, particolari criteri di accesso al quartiere fieristico durante i lavori di allestimento, nonché limitare l'accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti da BolognaFiere. Gli Espositori che utilizzarono apparecchiature di diffusione sonora inclusi microfoni, casse acustiche, ecc. dovranno operare ad un livello acustico tale da garantire un clima idoneo al pieno svolgimento delle attività commerciali. Si precisa che l'impianto di amplificazione per la diffusione sonora dovrà essere differenziato dall'impianto per il funzionamento delle luci e dei restanti macchinari; le casse acustiche, inoltre, dovranno essere direzionate verso l'interno dello stand e non verso l'esterno. BolognaFiere – a suo insindacabile giudizio - potrà intimare all'Espositore (mediante comunicazione scritta o verbale dei propri incaricati) di contenere i livelli di emissione sonora prodotti da apparecchiature e macchinari vari nel caso in cui il livello acustico risultasse dannoso e/o comunque molesto all'attività svolta da altri operatori presenti nelle vicinanze.

Accessibilità dei punti di fornitura di energia - I punti di fornitura dai quali viene erogata l'energia (quadri e botole) dovranno essere facilmente accessibili ed ispezionabili e comunque liberi da ogni ingombro per permettere la verifica e l'allacciamento da parte del personale preposto. Altrettanto accessibili e ispezionabili dovranno essere tutti i quadri elettrici, armadi contenenti sezionatori di linea, botole per accesso agli interruttori magnetotermici differenziali. L'osservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento di Partecipazione dà diritto a BolognaFiere di prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con posizione anticondono irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a Euro 300,00/modulo espositivo o alla ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. L'osservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 8 - RICONSEGNA DEGLI STAND

Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono di uscita da parte di BolognaFiere, allontanarli dal Quartiere Fieristico. In particolare si raccomanda di allontanare dagli stand tutti gli oggetti di valore, fragili e facilmente asportabili. Lo sgombero degli stands dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari". È fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare lo stand nello stato in cui gli fu affidato. I rifiuti ed i materiali residui relativi ai lavori di allestimento dovranno essere smaltiti a cura dell'Espositore e/o suoi incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiale di risulta o di ingombro.

In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'Espositore allo sgombero dell'area, l'Espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l'Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero attualmente con un minimo di € 300,00 per ogni 16,00 m² di superficie e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni.

Il buono d'uscita, pur non potendo essere rilasciato agli espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti di BolognaFiere, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone, e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso. Il partecipante espressamente autorizza BolognaFiere a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal Quartiere Fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono d'uscita, autorizzando BolognaFiere ad impedire l'uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono. BolognaFiere non assume alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli Espositori nel Quartiere Fieristico.

Art. 9 - ACCESSO AL QUARTIERE

Il Salone è aperto ai soli operatori economici interessati muniti del prescritto documento d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario che BolognaFiere si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare anche nel corso del Salone. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, BolognaFiere predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite. Gli Espositori possono accedere ai padiglioni della Fiera trenta minuti prima dell'apertura al pubblico e devono uscire dai padiglioni alla chiusura. BolognaFiere può, a richiesta,

autorizzare il prolungamento della permanenza. All'interno del Quartiere Fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od obblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.

Art. 10 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI BOLOGNAFIERE - CLAUSOLA DI MANLEVA

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L'Espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione. L'Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Quale custode della postazione espositiva l'Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente BolognaFiere e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato. BolognaFiere, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore. L'Espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da BolognaFiere).

Art. 11 - ASSICURAZIONI - ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate da BolognaFiere:

- Garanzia All Risks, (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone – copertura Euro 40.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di Euro 300,00 per ogni danno elevata ad Euro 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della manifestazione;
- Garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico Euro 50.000.000,00;
- Garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro: massimale per sinistro Euro 3.000.000,00 con limite di Euro 2.000.000,00 per persona;
- Rinuncia da parte dell'Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori e BolognaFiere.

Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della manifestazione, e che saranno riportate nella documentazione relativa alla manifestazione stessa.

Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative. In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all'Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto di indennizzo. L'Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine della manifestazione. In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori e BolognaFiere, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi. Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera BolognaFiere da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento del Salone o durante l'allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso. BolognaFiere declina ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati, ecc. Anche per i danni diretti l'Espositore accetta che BolognaFiere limiti la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati. L'Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

Art. 12 - RECLAMI

Eventuali reclami relativi all'organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto a BolognaFiere e comunque entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione. Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con BolognaFiere.

Art. 13 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stands che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori e di BolognaFiere. BolognaFiere si riserva tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d'insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita. Non verrà effettuato alcun uso in contesti vietati dalla Legge o che ne pregiudichino il decoro e la dignità. La posa e l'utilizzo delle immagini per gli scopi sopra indicati sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. L'Espositore si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, diritti d'autore inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti. L'Espositore, pertanto, manleva BolognaFiere da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione dei suddetti diritti e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza sia nei confronti di altri Espositori sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al riguardo tra Espositori o tra Espositori e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero di BolognaFiere da qualunque onere e/o responsabilità.

Art. 14 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE

La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per l'esposizione quali campioni in occasione del Salone, dovrà avvenire - a spese dell'Espositore - tramite lo spedizioniere ufficiale di BolognaFiere, secondo le modalità previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale anche nei riguardi di BolognaFiere.

Art. 15 - PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, GRU, PONTEGGI, ECC. E DISCIPLINA DEI MACCHINARI IN FUNZIONAMENTO

Per l'posizione di strutture prefabbricate, di gru a torre automatati e simili, di ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall'esperienza e dalla prudenza, durante tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di BolognaFiere. I macchinari dovranno essere installati nel modo corrispondente al loro impiego normale e dovranno essere conformi alle norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica. Le strutture prefabbricate, le gru, i ponteggi, i macchinari, ecc... non potranno essere esposti se non siano conformi alle norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica e dovranno essere corredate dalla prescritta documentazione amministrativa delle Autorità competenti. Sia nella fase di montaggio, di smontaggio e di installazione sia durante tutta la loro permanenza nel Quartiere Fieristico, per le strutture prefabbricate, le gru, i ponteggi e per i macchinari dovranno essere altresì adottate adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità dei terzi presenti nel Quartiere Fieristico e del pubblico. I prodotti rientranti nelle suddette tipologie non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione Operations di BolognaFiere, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In ogni caso è fatto obbligo all'Espositore di dotarli di tutti i dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori eccedenti la normale tollerabilità, cattivi odori, emissioni di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombe a gas. In caso di concessione del permesso, il numero massimo di dimostrazioni non potrà essere superiore a quattro nel corso di ogni giornata di manifestazione e ciascuna dimostrazione non potrà avere una durata superiore ai 15 minuti. BolognaFiere si riserva di decidere con la più ampia discrezionalità sulla richiesta di autorizzazione presentata dall'Espositore, nonché di individuare apposite e limitate aree da destinare ai macchinari che l'Espositore intenda azionare. Qualsiasi prodotto non omologato in Italia o non conforme alla normativa italiana dovrà essere esposto con l'indicazione degli Stati ai quali è destinato o per i quali è stato omologato e, ferme restando le disposizioni in tema di sicurezza sopra riportate, potrà essere messo in funzionamento soltanto in apposite aree appositamente predisposte. BolognaFiere prenderà in considerazione le sole richieste di deroga che siano state presentate contemporaneamente alla domanda di partecipazione al Salone, e che siano accompagnate dalla corrispondente documentazione tecnica ed amministrativa.

In ogni caso BolognaFiere non sarà responsabile in alcuno modo anche se ha rilasciato la propria autorizzazione al funzionamento dei prodotti esposti, e l'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza del funzionamento dei prodotti esposti e dall'inosservanza o violazione delle norme e indicazioni in parola. E' fatto salvo il diritto di intervento diretto di BolognaFiere per disporre od effettuare la chiusura dello spazio espositivo e l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture, macchinari, ecc... non rispondenti alle disposizioni di cui sopra od utilizzate in difformità alle disposizioni stesse.

Art. 16 - SERVIZI TECNICI

A richiesta degli Espositori, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", BolognaFiere fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per illuminazione sia per forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa. Inoltre BolognaFiere si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare:

- i collegamenti tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, e rispettivamente la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da BolognaFiere, che accerteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari";
- il servizio di pulizia degli stands in area libera dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi Espositori tramite proprio personale, o avvalendosi della ditta all'uopo autorizzata da BolognaFiere;
- i collegamenti di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da BolognaFiere;
- per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, gli Espositori dovranno avvalersi esclusivamente del fornitore autorizzato da BolognaFiere;

- è consentito l'accesso ai padiglioni ai soli mezzi dotati di sistemi antinquando.

L'Espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente da BolognaFiere sia appaltati, sia concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera BolognaFiere, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

Art. 17 - STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE

BolognaFiere si riserva di provvedere alla realizzazione della Pianta Guida e alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica od abbreviata) contenute nella Domanda di Partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi dagli stessi presentati, oltre che su quant'altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, CD ROM, Internet od altro) che riterrà più idonei senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento. I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesione pervenute ed accettate sino a 45 giorni prima della data di apertura del Salone. Tutto ciò non pregiudica il diritto di BolognaFiere di modificare l'assegnazione degli stands. Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall'Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione di BolognaFiere anche a mezzo di strumenti informatici. BolognaFiere si riserva di prevedere, sul sito Internet della rassegna, aree riservate al singolo Espositore, alle quali l'Espositore stesso potrà accedere con Password ed Username personali per mettere on-line, inviare o modificare informazioni riguardanti la propria azienda. L'Espositore è il solo responsabile dei contenuti inseriti nell'area ad esso riservata e del corretto uso, anche da parte di terzi, della Password e dell'Username assegnatogli da BolognaFiere. La Pianta Guida della manifestazione è l'unica pubblicazione ufficiale degli organizzatori. Ogni altra pubblicazione a carattere pubblicitario, ad eccezione di quelle ufficiali di BolognaFiere, avviene ad iniziativa di privati, che mancano di ogni autorizzazione.

Art. 18 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO

Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte dell'Espositore all'interno dello stand, all'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite di BolognaFiere o dei suoi concessionari ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali. E' esclusa ogni forma pubblicitaria che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Espositori o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della manifestazione fieristica. E' anche vietata la sosta di autoveicoli riportanti marchi o forme pubblicitarie nelle aree di parcheggio del quartiere fieristico, se non espressamente autorizzata da BolognaFiere e a pagamento.

Art. 19 - PARCHEGGI

Ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere - sino ad esaurimento dei posti disponibili - esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito contrassegno rilasciato da BolognaFiere e la loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere. In caso di inosservanza di tali disposizioni, BolognaFiere potrà far trasportare il veicolo fuori dal parcheggio, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico. Poiché i parcheggi non godono di custodia, BolognaFiere è esonerata da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non sarà responsabile per danni e furti di ogni genere.

Art. 20 - DIVIETI PARTICOLARI

In particolare agli Espositori è vietato:

- qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente, ad eccezione dei prodotti editoriali e del software;
 - la cessione e lo scambio, anche parziali, dello stand;
 - l'esposizione di prezzi, ad eccezione dei settori nei quali BolognaFiere disponga che ciò sia possibile;
 - l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione;
 - l'esposizione di cartelli, campioni o prodotti, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate;
 - qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico.
- La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- l'utilizzo, all'interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento, salvo deroghe rilasciate dalla Divisione Operations di BolognaFiere come da procedura regolamentata nel Regolamento Tecnico di Manifestazione;
 - ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte della Direzione di BolognaFiere;
 - qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla manifestazione. A tal fine l'Espositore si impegna ad accettare, ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, tutte quelle iniziative che BolognaFiere potrà intraprendere per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenza sleali, o per tutelare gli altri espositori e BolognaFiere stesso;
 - eventuali controversie tra gli Espositori per concorrenza sleale dovranno essere risolte direttamente tra gli Espositori stessi, con completo esonero di BolognaFiere;
 - la circolazione di chiunque in Quartiere con mezzi meccanici tipo pattini a rotelle, monopattini, biciclette o ciclomotori ad eccezione del personale di servizio di BolognaFiere;
 - è fatto divieto di accedere al Quartiere con macchine fotografiche, cineprese, videoregistratori e con ogni altro genere di apparecchi di ripresa senza la preventiva autorizzazione di BolognaFiere. BolognaFiere potrà vietare l'ingresso al Quartiere od ai singoli padiglioni con borse, valigie o altri contenitori, prescrivendone il deposito in guardaroba. I contravventori potranno essere allontanati dal Quartiere ad opera del personale di servizio. I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene ed inquinamento in generale, per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Divisione Operations di BolognaFiere. In caso di inosservanza anche di un soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, BolognaFiere potrà applicare i provvedimenti previsti dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari" ed/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere Fieristico, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

Art. 21 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE

E' facoltà discrezionale ed insindacabile di BolognaFiere apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Inoltre BolognaFiere potrà ridurre il Salone, ovvero sopprimerlo in tutto od in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corrispondenza di indennizzi penali o danni di sorta. In tali casi BolognaFiere dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata o comunicazione tramite PEC, telex o altro idoneo mezzo, da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

Art. 22 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

E' fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di BolognaFiere. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.). L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di BolognaFiere, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Bologna. Il rapporto fra BolognaFiere, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

Art. 23 - RAPPORTI CON BOLOGNAFIERE

L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di BolognaFiere, e si impegna ad osservare - ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, le disposizioni regolamentari emesse da BolognaFiere. L'Espositore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di BolognaFiere reperibile sul sito www.bolognafiere.it, di condividerne e di accettarne integralmente i contenuti, consapevoli delle possibili conseguenze e sanzioni derivanti dalla violazione dei principi e delle norme ivi previste. BolognaFiere sarà quindi legittimato, in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge, ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere.

Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e prestazione del consenso - I dati personali da Voi messi a disposizione di BolognaFiere S.p.A. (di seguito, per brevità, la "Società") potranno essere utilizzati per: (i) l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale nonché l'adempimento di tutte le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative strumentali, funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto contrattuale (ivi comprese le attività necessarie all'ordinaria gestione della rassegna espositiva); (ii) la elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato; (iii) l'organizzazione e lo svolgimento di eventi e incontri anche di natura promozionale; (iv) la pubblicazione dei dati della Vostra azienda sulla Pianta Guida, sul sito, sulla pianta guida della Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni a mezzo mail e promomail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line); (v) l'invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionali, di materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni degli anni successivi della Manifestazione, di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, e-mail, SMS, SMS dall'Italia o dall'estero (anche da Paesi non appartenenti alla Comunità europea) da parte della Società o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società, da parte di società specializzate in telemarketing, da società controllanti, controllate e/o collegate del Gruppo BolognaFiere.

VEDI MODULO PRIVACY OBBLIGATORIO DA RESTITUIRE FIRMATO

MODULO PRIVACY OBBLIGATORIO

Informativa ex articolo 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

1. Finalità del trattamento

I dati personali messi a disposizione di BolognaFiere S.p.A. (di seguito, per brevità, la "Società") potranno essere utilizzati per:

- (i) l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale nonché l'adempimento di tutte le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative strumentali, funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto contrattuale (ivi comprese le attività necessarie all'ordinaria gestione della rassegna espositiva);
- (ii) la elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato;
- (iii) l'organizzazione e lo svolgimento di eventi e incontri anche di natura promozionale;
- (iv) la pubblicazione dei dati sul catalogo, sul sito, sulla pianta guida della Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni anche a mezzo mail e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line);
- (v) l'invio di comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, di materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni degli anni successivi della Manifestazione, di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, e-mail, MMS, SMS dall'Italia o dall'estero (anche da Paesi non appartenenti alla Comunità europea) da parte della Società o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società, da parte di società specializzate in telemarketing, da società controllanti, controllate e/o collegate del Gruppo BolognaFiere.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

3. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei suddetti dati personali è facoltativo; tuttavia un eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe avere come possibili conseguenze:

- (i) l'impossibilità di instaurare e/o di garantire la regolare e tempestiva esecuzione del rapporto contrattuale, nonché l'impossibilità di adempiere a tutte le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative strumentali, funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto contrattuale (ivi comprese le attività necessarie all'ordinaria gestione della rassegna espositiva);
- (ii) l'impossibilità di elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
- (iii) l'impossibilità di organizzare, svolgere e/o consentire la partecipazione ad eventi e incontri anche di natura promozionale;
- (iv) l'impossibilità di pubblicare i dati sul catalogo, sul sito, sulla pianta guida della Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni anche a mezzo mail e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line);
- (v) l'impossibilità di contattare e/o far pervenire comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, di materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni degli anni successivi della Manifestazione, di offerte di beni e di servizi.

Il conferimento dei dati personali è tuttavia obbligatorio nei casi espressamente previsti dalla legge e/o da disposizioni fiscali e amministrative; il mancato consenso, in tali ipotesi, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali richiesti comporterà l'impossibilità per la Società di adempiere ai corrispondenti obblighi, legali, amministrativi e/o fiscali.

4. Comunicazione dei dati

All'interno della Società potranno venire a conoscenza dei dati personali i soci, i componenti il consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo, i componenti il collegio sindacale, il personale aziendale, e, comunque, i Responsabili - interni e/o esterni - e gli Incaricati del trattamento dei dati personali designati dalla Società nell'esercizio delle loro funzioni.

I dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti qualificati che forniscano alla Società prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nel precedente paragrafo 1 quali, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate; fornitori, appaltatori, subappaltatori, istituti bancari e/o assicurativi ovvero altri soggetti e/o enti che forniscano alla Società prestazioni o servizi strumentali all'instaurazione e/o allo svolgimento dell'eventuale rapporto contrattuale con la Società (quali, ad esempio, banche e/o soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, imprese ed enti di assicurazione) e/o che provvedano (per conto della Società o autonomamente):

- (i) alla gestione e/o alla manutenzione dei siti internet e degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati dalla Società;
- (ii) all'instaurazione e/o allo svolgimento dell'eventuale rapporto contrattuale con la (iii) all'elaborazione di ricerche statistiche e di mercato;
- (iii) all'organizzazione e allo svolgimento di eventi e manifestazioni, anche di natura promozionale;
- (iv) all'invio di comunicazioni informative e/o promozionali, anche di natura commerciale, di materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi con le modalità indicate nel superiore paragrafo 1;
- (v) all'assistenza legale, tributaria, previdenziale, contabile, organizzativa e commerciale;
- (vi) all'attività di revisione.

I dati personali potranno essere eventualmente trasferiti all'estero, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ove la Società persegua i propri interessi.

5. Diffusione dei dati

I dati personali non saranno soggetti a diffusione.

6. Diritti dell'interessato

In relazione ai predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 di seguito integralmente trascritto:

"Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti"

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

7. Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è BolognaFiere S.p.A., con sede in Bologna, Viale della Fiera 20. Responsabile del trattamento dei dati personali per conto della Società è il Dott. Marco Biagi. Al Responsabile del trattamento compete il riscontro all'interessato in relazione all'esercizio dei diritti sopra indicati. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società, pertanto, potrà essere rivolta al Responsabile del trattamento presso la sede legale della Società oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica privacy@bolognafiere.it. L'elenco aggiornato dell/i Responsabile/i del trattamento della Società è consultabile contattando la Società ai riferimenti sopra indicati.

CONSENSO

Letta l'informativa sopra indicata, si acconsente espressamente al trattamento dei dati personali con le modalità ivi indicate, inclusa la comunicazione ai soggetti menzionati e/o il trasferimento all'estero per:

- la elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato;

Accordo Non accordo

Data e luogo.....

Firma.....

- consentire la partecipazione ad eventi ed incontri anche di natura promozionale;

Accordo Non accordo

Data e luogo.....

Firma.....

- consentire la pubblicazione dei dati sul catalogo, sul sito, sulla pianta guida della Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni a mezzo mail e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line);

Accordo Non accordo

Data e luogo.....

Firma.....

- ricevere comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, nonché materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni degli anni successivi della Manifestazione e/o di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, e-mail, MMS, SMS dall'Italia o dall'estero (anche da Paesi non appartenenti alla Comunità europea) da parte della Società o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società, da parte di società specializzate in telemarketing, da società controllanti controllate e/o collegate al Gruppo BolognaFiere;

Accordo Non accordo

Data e luogo.....

Firma.....